

Piano di classificazione acustica

- Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995
 - D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459
 - DPCM 14 novembre 1997
 - DPCM 5 dicembre 1997
 - Decreto 16 marzo 1998
 - DPCM 31 marzo 1998
 - DPCM 1 marzo 1991

RELAZIONE TECNICA

Eseguita nel febbraio 2003 - prot. 79.2003 NB/nb

COMUNE CASTELNUOVO del GARDA

Committente

COMUNE DI CASTELNUOVO del GARDA

Piazza degli Alpini, 4

37014 Castelnuovo del Garda (VR)

C.F. 00667270235

Sommario

Premessa	3
Modello Previsionale	4
Effetti del rumore sulla salute	7
Riferimenti normativi	10
Procedura di adozione	16
Competenze dei comuni e procedure amministrative	17
Valutazioni Conclusive	24

Premessa

*Con determina numero 72 R.G del 8 febbraio 2002 il Comune di **Castelnuovo del Garda** ha dato incarico alla scrivente società di predisporre i piani di zonizzazione acustica del proprio territorio al fine di procedere all'adozione degli stessi ed implementarli agli altri strumenti di governo del territorio come il Piano Regolatore Generale.*

Modello Previsionale

L'utilizzo della modellistica computerizzata è ormai diventato uno strumento indispensabile per lo studio e la protezione dell'ambiente. Oggigiorno è impensabile sviluppare un progetto di inquadramento territoriale utilizzando esclusivamente attrezzature di monitoraggio dirette e puntuali ma, invece, è doveroso affidarsi alle moderne parametrizzazioni fisiche dei fenomeni per poter estrapolare sia spazialmente che temporalmente le misurazioni e gli interventi necessari.

Nell'acustica, in questi ultimi anni, sono stati fatti ingenti progressi sia dal punto di vista delle tecnologie per la rilevazione che da quello della modellistica. Vale la pena ricordare che tutte le normative regionali di attuazione della legge 447/95 richiederanno l'utilizzo di modelli di calcolo.

Per lo studio dell'acustica urbana Quasar si è dotata di un modernissimo, ed innovativo, strumento informatico per la modellizzazione della propagazione del suono su spazi aperti urbanizzati, IMMI 5.0.


IMMI è un software che lavora seguendo le direttive delle due normative ISO 9613 e DIN 18005, riferimenti fondamentali per chi opera nel settore, implementato in Germania dalla Wölfel, una delle più quotate società tedesche di prevenzione e modellizzazione acustica.

La versione del modello IMMI utilizzata da Quasar è perfezionata per la previsione dei livelli sonori nell'ambiente esterno dovuti a rumore da traffico, sia automobilistico che ferroviario, aeroportuale e industriale.

Come tutti gli strumenti informatizzati questo software necessita di una certa mole di dati in ingresso per poter produrre dei ragionevoli ed affidabili risultati. Senza scendere nel dettaglio tecnico delle varie parametrizzazioni necessarie al modello, di seguito si elencano brevemente i principali input forniti al modello:

- viabilità provinciale;
- viabilità comunale;
- edifici residenziali, industriali, commerciali, sportivi;
- manufatti, barriere naturali e artificiali, e quant'altro influenzi la propagazione del suono;
- vegetazione;
- orografia;
- misure dirette di pressione sonora ed intensità del traffico;
- parametri ISO 9613 e DIN 18005.

Con questi dati IMMI diventa un affidabile strumento per le valutazioni di impatto acustico e per le zonizzazioni comunali. Inoltre, dopo opportune elaborazioni, è possibile la realizzazione e verifica dei Piani di risanamento nonché delle bonifiche acustiche.



Esempio di un'elaborazione di IMMI 5.0 (mappa dei conflitti diurni)

Per questo studio sono state quindi prodotte le seguenti carte tematiche:

- Zonizzazione del territorio comunale secondo art. 6 della “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n°447 del 1995;
- mappatura diurna e notturna dell’intensità sonora;
- mappa dei conflitti notturna e diurna.

Per mappa dei “conflitti” si intende il confronto tra i limiti imposti dalla normativa 447/95 e i livelli di rumorosità presenti sul territorio, al fine di evidenziarne i superamenti e quindi individuare le zone da sottoporre a bonifica acustica.

Effetti del rumore sulla salute

Premessa: per una trattazione adeguata del seguente punto e finalizzata alla formazione ed informazione del personale va coinvolto personale competente incaricato. La presente pertanto riporta solo alcuni cenni parziali in materia di rischio per la salute.

Le caratteristiche che definiscono il tipo e l'eventuale pericolosità di un rumore sono la frequenza, (Hz) e l'intensità (dB). Un rumore è tanto più pericoloso per l'udito, quanto più alte sono l'intensità e la frequenza e quanto più lunga è la durata dell'esposizione.

L'esposizione a rumore eccessivo può determinare effetti nocivi sia sull'apparato uditivo sia su altri organi ed apparati.

A livello uditivo la pressione dell'onda sonora può determinare un'eccessiva stimolazione delle strutture nervose dell'orecchio, con conseguente progressiva riduzione della capacità uditiva (ipoacusia) che può arrivare fino alla sordità e/o comunque generare ronzii, perdite del senso di equilibrio e vertigini.


Il danno uditivo in genere è diverso a seconda del tipo, dell'intensità e della durata dell'esposizione.

Un soggetto esposto per un certo tempo, a rumori elevati, può presentare inizialmente un innalzamento temporaneo della soglia uditiva che può durare da pochi minuti a qualche ora una volta terminata l'esposizione. Spesso è accompagnato da ronzii, cefalea e senso di intontimento psichico.

Come Udiamo

Le onde sonore sono raccolte dal padiglione auricolare e convogliate nel canale uditivo fino al timpano, una membrana che vibra. Ci sono tre ossicini (martello, incudine e staffa) che portano le vibrazioni fino alla membrana finestra ovale. Così le vibrazioni arrivano alla coclea, che è piena di liquido, e si trasformano in onde. La coclea è divisa longitudinalmente a metà da un nastro, la membrana basilare, che si mette ad oscillare con un'onda detta viaggiante. Questa membrana ospita 10-12 mila recettori: le cellule cigliate. Ognuna ha un centinaio di ciglia, disposte in file e lunghe da 1 a 5 μm . L'onda sposta le ciglia e scopre un poro della membrana: l'interno è a carica negativa rispetto alla superficie esterna. Dal poro entra il potassio (K^+ carica positiva) e cambia la polarizzazione generando il segnale elettrico. Questo, raccolto dalla terminazione nervosa della cellula, è convogliato dal nervo uditivo al tronco encefalico e poi alla corteccia uditiva che lo interpreta come suono.

Se tale esposizione si protrae ulteriormente nel tempo, può subentrare un danno cellulare irreversibile dovuto alla sovrastimolazione cronica.



In questo caso la persona può presentare un innalzamento permanente della soglia uditiva (ipoacusia) che è direttamente conseguente, in relazione all’intensità, alla durata dell’esposizione ed al soggetto interessato (sensibilità acustica individuale).

L’ipoacusia è generalmente bilaterale e simmetrica, inizia con una perdita di sensazione sulla frequenza dei suoni acuti (4000 Hz) per poi allargarsi a quelle inferiori e superiori; è di tipo percettivo ed irreversibile, perché lede le terminazioni nervose.


L’iniziale perdita di udito sulle alte frequenze non è generalmente percepita dall’individuo che invece ne nota la presenza, con conseguente “disagio sociale”, quando tale perdita progredisce raggiungendo via via le frequenze più basse (la regione del “parlato”). Una volta cessata l’esposizione, generalmente la malattia non è evolutiva.

Se si verifica invece un'esposizione acuta ad un rumore molto elevato, il soggetto lamenta un dolore intenso, solitamente al solo orecchio direttamente esposto all'onda sonora, senso di stordimento, diminuzione dell'udito fino alla completa sordità accompagnata da fischi e vertigini. In caso di rumore di intensità superiore ai 130 dB si può verificare la rottura della membrana timpanica con conseguente otorragia.

Il rumore, attraverso l'attivazione o l'inibizione dei sistemi neuro regolatori centrali e periferici, può svolgere un'azione indiretta su altri organi ed apparati (effetti extra uditivi).

Un'esposizione improvvisa a rumore intenso può determinare una tipica reazione di allarme, caratterizzata da aumento del battito cardiaco, della frequenza del respiro, della pressione arteriosa, di vasocostrizione periferica con orripilazione, iposecrezione salivare, dilatazione pupillare e contrazione della muscolatura scheletrica.

Nel caso di esposizione protratta ci può essere alterazione della risposta neurovegetativa con disturbi di tipo cardiocircolatorio (aumento della pressione del sangue), digestivo (ipersecrezione acida) e nervoso (disturbi dell'attività mentale, diminuzione dell'attenzione, della vigilanza, della concentrazione, insonnia).



Riferimenti normativi

La **Legge Quadro sull'inquinamento acustico** del 26 ottobre 1995 n. 447 impone ai comuni di effettuare la zonizzazione del proprio territorio secondo la categorie elencate all'art. 6.

La procedura di zonizzazione deve essere adottata dal Comune come parte integrante e qualificante del Piano Regolatore, evitando di far confinare zone i cui limiti assoluti differiscano di oltre 5 dB(A), ovvero evitare il contatto di zone con differenza di classe superiore ad una.

Occorre evitare, per quanto possibile, di creare micro-suddivisioni di aree, per non ottenere una suddivisione troppo frammentata, ma individuare invece, aree omogenee o ambiti funzionali significativi, tenendo conto anche delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio.

Devono essere individuate aree da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto, prevedendo opportune fasce orarie per lo svolgimento delle stesse.

Da un punto di vista metodologico, le linee guida suggeriscono di iniziare ad individuare le zone caratterizzate dall'appartenenza alle classi I, V e VI, in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio per poi passare all'assegnazione delle classi II, III e IV, in funzione delle infrastrutture dei trasporti e delle relative aree di pertinenza.

Per quanto riguarda le infrastrutture dei trasporti, va ricordato che esse dovrebbero essere oggetto di specifici Regolamenti di disciplina, previsti dall'art. 11 della Legge 447/95, al momento non ancora tutti emanati. Allo stato attuale, i regolamenti prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari), dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Occorre notare che, in virtù di quanto affermato agli art. 4 e 5 del DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri generali, venendo a costituire in pratica delle fasce "fasce di esenzione" relative

Classi di destinazione d'uso del suolo		Tempi di riferimento	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di EMISSIONE – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del suolo		Tempi di riferimento	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite assoluti di IMMISSIONE – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del suolo		Tempi di riferimento	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di QUALITÀ – Leq in dB(A)

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 (in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

Di seguito si riporta un estratto del sopraccitato decreto con i punti più salienti inerenti l'individuazione delle fasce di pertinenza ferroviaria, che esulano dalla classificazione acustica ai sensi del DPCM 14 novembre 1997, e dei relativi limiti del livello equivalente.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

3. Alle infrastrutture di cui al comma 1 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997.

Articolo 3

Fascia di pertinenza

1. A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/ h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;

b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Articolo 5

Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h

1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
- b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e' verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

3. Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

4. Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.

5. I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

6. I valori limite di cui ai commi 1 e 3 devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via prioritaria l'attività di risanamento dovrà essere attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi.

Procedura di adozione

La procedura per l'atto deliberativo di zonizzazione può essere ricondotta per analogia a quella seguita per l'adozione dei Piani Regolatori Generali. Il Comune procede pertanto alla pubblicazione della proposta di zonizzazione, la quale viene adottata con delibera del Consiglio Comunale.

Per un periodo pari a 60 giorni, chiunque ne abbia interesse (enti pubblici, associazioni varie o privati cittadini) può sottoporla ad osservazioni. Contestualmente al deposito nella segreteria municipale, una copia della proposta di zonizzazione deve essere avviata all'APPA di Trento ed ai comuni limitrofi per le eventuali loro osservazioni.

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione definitiva della proposta, esamina le osservazioni pervenute e, in caso di accoglimento, modifica la proposta di zonizzazione.

Una volta divenuta esecutiva la delibera comunale di approvazione ed adozione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, andrà trasmessa copia, con i relativi allegati, all'APPA, ai competenti Settori ed Assessorati della Regione ed al settore Sanità.

Qualora si rendessero necessarie, a seguito della zonizzazione acustica, modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali, le amministrazioni interessate dovranno procedere a varianti dei loro strumenti pianificatori generali, rispettando ovviamente la legislazione vigente in materia, in accordo con quanto previsto dall'art. 6 della Legge 447/95.

Competenze dei comuni e procedure amministrative

Nel caso vengano superate le soglie di attenzione associate alla zonizzazione del territorio comunale in questione, ai comuni spetta l'adozione dei piani di risanamento ai sensi dell'art. 7 della legge 447.

Ai comuni è demandato inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Tutto ciò è specificato negli artt. 8 e 14 della legge. Bisognerà attendere la legge regionale per la definizione dei criteri di presentazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo.

I comuni devono inoltre adottare regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale, e adeguare i regolamenti di igiene o di polizia entro 1 anno dall'entrata in vigore della legge 447/95.

Spettano infine ai comuni le funzioni amministrative di controllo sulle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; sulle licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività che comportino l'uso di macchine rumorose e attività svolte all'aperto; sulla disciplina e sulle prescrizioni tecniche relative alla classificazione del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti e autorizzazioni comunali e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto della documentazione di impatto acustico.

Riepilogando quindi le competenze dei comuni sono:

- ⇒ Classificazione del territorio comunale;
- ⇒ Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
- ⇒ Adozione dei piani di risanamento;
- ⇒ Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
- ⇒ Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;

- ⇒ Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- ⇒ Funzioni amministrative di controllo;
- ⇒ Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- ⇒ Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee;
- ⇒ Redazione della relazione biennale sullo stato acustico.

Come già previsto dal DPCM 1/3/91 è competenza dei comuni autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile anche in deroga ai valori limite.

Rilascio di concessioni edilizie

L'art. 8 della legge 447 (Disposizioni in materia di impatto acustico) al punto 4 prevede che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono **contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico**.

Per la realizzazione di strutture residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo deve essere presentata una **Relazione di Clima acustico**.

La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere predisposta a cura di personale tecnico in possesso dei requisiti di tecnico competente in acustica sulla base di criteri che dovranno essere definiti dalle regioni.

All'atto delle **Domande di Concessione edilizia** per nuova realizzazione, modifica ampliamento o ristrutturazione di nuovi impianti e infrastrutture, il Comune deve richiedere quindi una idonea **Documentazione di Impatto acustico**. A tale proposito è possibile suddividere in due macrocategorie le tipologie di immobili da assoggettare a perizia acustica:

CATEGORIA 1

- aeroporti , aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane, secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al DLgs 30/04/92 e successive modificazioni discoste;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- attività produttive;
- attività di servizi commerciali e polifunzionali;
- attività sportive e ricreative.

Per le succitate infrastrutture ed attività, il Comune deve richiedere che nella documentazione inerente la valutazione previsionale di impatto acustico siano incluse le seguenti informazioni:

- 1) classificazione acustica dell'area dove è prevista l'opera e delle aree limitrofe, in base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune o, in assenza in base alla classificazione provvisoria prevista dal DPCM 01/03/91 (art. 6, comma 1);
- 2) valutazione del livello di rumore ambientale attualmente esistente nell'area dove è prevista l'opera e nelle aree limitrofe (attraverso misure strumentali in loco);
- 3) individuazione delle nuove sorgenti di rumore previste;
- 4) previsione dei livelli attesi di rumore nell'area e nei dintorni a seguito della nuova opera (si dovrà tenere conto anche dell'eventuale impatto dovuto al traffico veicolare indotto dall'opera);
- 5) misure di mitigazione previste per impedire il superamento, dei limiti di legge (sia di zona che differenziale);
- 6) per gli impianti a ciclo produttivo continuo dovrà essere documentato che gli stessi ricadono in una delle definizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del DM 11/12/96 e che le misure che si intende adottare ***garantiscono il rispetto del criterio differenziale***;

CATEGORIA 2

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- **nuovi insediamenti residenziali** prossimi alle opere di cui all'art 8 comma 2 L.q. 447/95.

Per queste opere, in aggiunta alla documentazione elencata per le opere appartenenti alla Categoria 1, il Comune deve richiedere anche la valutazione previsionale del **CLIMA ACUSTICO** delle aree interessate da queste realizzazioni. Va ricordato che, in questi casi, **l'obiettivo che deve perseguire il Comune è quello di dare protezione alle nuove opere difendendole dalle sorgenti di rumore esistenti.**

Nella relazione quindi deve essere contenuta una valutazione in termini di progettazione acustica atta a raggiungere il rispetto dei limiti indicati per i **requisiti acustici passivi dell'edificio** e di rumorosità degli impianti di servizio in base al DPCM 05/12/97.

Anche nel caso di **Domande di nulla-osta all'esercizio o Domande per l'utilizzazione degli immobili** va richiesta la documentazione elencata per le categorie sopraesposte. Nel caso in cui la documentazione sia già stata presentata in fase di domanda di concessione edilizia, essa dovrà essere aggiornata se vi sono state delle modifiche nella situazione della zona o nelle sorgenti di rumore.

Per i casi sotto riportati si potrebbe ritenere sufficiente accedere ad una procedura semplificata:

- Per le domande di concessione edilizia di nuovi insediamenti da adibire ad attività produttive *con destinazione d'uso non ancora definita*, in prima istanza, ci si può limitare solo a quanto riportato ai primi due punti; il resto delle informazioni dovranno obbligatoriamente essere rese disponibili una volta definita la destinazione d'uso e comunque prima dell'inizio attività;

- Per le domande di concessione edilizia di nuovi insediamenti da adibire ad attività produttive, ubicati in zona industriale o artigianale e *nei quali si prevede di non utilizzare macchine o impianti rumorosi*, che non hanno altre possibili sorgenti di rumore (operazioni di movimentazione materiali, carico/scarico o simili)

ci si può limitare alla seguente documentazione:

- o Classificazione acustica dell'area dove è prevista l'opera e delle aree limitrofe, in base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune o, in assenza, in base alla classificazione provvisoria prevista dal DPCM 01/03/91 (art. 6, comma 1);
- o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, in cui viene univocamente individuata la caratteristica del ciclo produttivo e l'attività prevista e che questa non sarà fonte di immissione di rumore nell'ambiente esterno;
- o Nel caso di variazioni d'uso, con riferimento alla dichiarazione di cui al punto precedente, è fatto obbligo al titolare dell'attività e della concessione edilizia di fornire ulteriore documentazione in base all'analisi del nuovo ciclo produttivo o alla specifica situazione locale e se del caso produrre documentazione a completamento.

Con riferimento a quanto riportato nella Legge 447/95, art. 8 - comma 5, la documentazione richiesta deve essere resa "con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15" pertanto i documenti dovranno essere accompagnati da **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta la veridicità delle informazioni prodotte**.

Licenze straordinarie per attività temporanee

L'articolo 7 della Legge regionale del Veneto n° 21 del 10 maggio 1999 tratta le emissioni sonore da attività temporanee ed afferma che "*Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n° 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio*

del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.”

Questo significa che il Sindaco, per motivate esigenze e per attività che hanno una limitata presenza nel tempo, può rilasciare delle autorizzazioni ad oltrepassare sia i limiti imposti dal DPCM n° 280 del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” che quelli del DPCM n° 215 del 16/04/1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” .

Nel caso di attività temporanee quindi, quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico, non è necessaria la relazione previsionale di impatto acustico, ma è sufficiente che l’intestatario dell’esercizio presenti una richiesta nella quale sia dettagliatamente descritta l’attività in oggetto con i relativi livelli di rumore emessi presunti, la periodicità, l’ubicazione e quant’altro di utile per un’identificazione il più esaustiva possibile della potenziale fonte di disturbo.

Segnalazioni di disturbo sonoro

Qualora un residente nel territorio comunale inoltri una segnalazione di disturbo sonoro al Comune, quest’ultimo deve rivolgersi all’Ufficio competente di acustica dell’ARPAV per richiedere che vengano effettuati i dovuti controlli per accertare la veridicità del disturbo segnalato. L’Agenzia può avvalersi di personale tecnico competente esterno alla struttura, al quale delegare il compito dei rilievi fonometrici e della stesura della relazione.

Quanto sopraesposto è ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della legge regionale del Veneto n° 21 del 10/05/1999, il quale recita: **“Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i comuni e le province di avvalgono dell’ARPAV”**.

Nel caso che, a seguito dei controlli effettuati, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente riscontri un’eccedenza i limiti normativi, dà comunicazione al Comune al quale spetta l’applicazione delle sanzioni amministrative. L’articolo 8 comma 2 della legge regionale già citata afferma infatti che **“L’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10 della legge n° 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al comune territorialmente competente. ...omissis...”**

Valutazioni Conclusive

Come si può notare dagli elaborati grafici in allegato alla presente relazione, sono state individuate le aree di appartenenza alle classi definite dal DPCM 14 novembre 1997.

Sono state inoltre modellizzate le mappature acustiche diurne e notturne di tutto il territorio comunale che, assieme al PRG hanno costituito la base di lavoro con cui sono state definite le classi.

È inoltre stata prodotta la mappa dei conflitti dove è stata confrontata la mappatura fonometrica con la zonizzazione acustica al fine di individuare le principali aree da sottoporre a bonifica acustica.

A questo riguardo ricordiamo la necessità di procedere alla redazione del piano di risanamento previsto all'articolo 7 della legge 447/95, una volta che sia stata approvata la zonizzazione acustica del territorio comunale.

A tale proposito ricordiamo la disponibilità della scrivente ditta a fornire il supporto tecnico necessario sulla base della conoscenza del territorio e dell'esperienza acquisita nel settore.

Rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari porgiamo distinti saluti.

Il tecnico competente in acustica

per. ind. Marco Conotter

Collaborazione Tecnica

ing. Nicola Bonmassar

ing. Federico Noriller